

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI DI VALORE INFERIORE A EURO 500.000,000 E DI SERVIZI E FORNITURE, NONCHE' DI SERVIZI RELATIVI ALL'INGEGNERIA, ALL'ARCHITETTURA E AGLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA PREVISTA PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Rev.	Data	Descrizione della Modifica
	30 Ottobre 2018	Prima emissione
1	7 Dicembre 2018	Revisione n. 1
2	23 Luglio 2021	Revisione n. 2
3	12 Luglio 2023	Revisione n. 3

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure che Centro Padane S.r.l. (di seguito anche la “Società”) ed i suoi uffici sono tenuti a seguire per l’acquisizione di lavori di valore inferiore a Euro 500.000,00 e di forniture e servizi di valore inferiore alla soglia prevista per gli affidamenti diretti – Euro 140.000¹ (di seguito complessivamente anche “interventi”) la cui acquisizione è consentita direttamente e autonomamente alla Stazione Appaltante, anche se non qualificata, e detta altresì una disciplina specifica per l’affidamento dei servizi relativi all’ingegneria, alla progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo; il tutto nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (di seguito anche “D.Lgs. 36/2023”).
2. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 36/2023 ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture. Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero automaticamente disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; qualora sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari introducano una disciplina di maggior favore rispetto a quella di cui al presente Regolamento, è consentita la disapplicazione del presente Regolamento.
3. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento ai termini di seguito riportati dovrà essere attribuito il significato espresso a fianco di ciascuno di essi:
 - a) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione istituita con Decreto Legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, che ha soppresso l’AVCP e trasferito le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) **Codice**: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
 - c) **Contratto**: affidamento dell’intervento disposto mediante scrittura privata, sottoscritta in modalità elettronica, che può anche consistere in un no scambio di lettere o in un ordine di fornitura;
 - d) **RUP**: Responsabile Unico del Progetto designato ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 36/2023;
 - e) **Elenco**: Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di servizi e forniture sotto soglia, disciplinato nel presente Regolamento, approvato dal C.d.A. di Centro Padane ai sensi dell’allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 2 Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Il presente Regolamento si applica all’acquisizione di forniture e servizi - ivi inclusi i servizi di ingegneria - di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro.
2. Per l’acquisto di lavori, beni e servizi di importo superiore alle soglie di cui agli artt. 50 62 del D.Lgs. 36/2023 – o alla diversa soglia dettata da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari – la Società dovrà provvedere attraverso le procedure di acquisto disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, qualificandosi o avvalendosi di soggetti qualificati.
3. Ai fini della determinazione del valore stimato degli appalti si applica quanto previsto dall’art. 14 d.lgs. 36/2023 rubricato “Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti”.

¹ Cfr. art. 50 D.Lgs. 36/2023.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 58 del Codice in merito alla suddivisione in lotti al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, nessun intervento sostanzialmente unitario può essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento e di sottrarsi alle ordinarie procedure di appalto.
5. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati nelle delibere della Società, nonché quelle derivanti da oggettivi ed evidenti motivi tecnici od organizzativi finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza gestionale. In particolare deve considerarsi fattispecie di norma prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche, o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione a seguito di risoluzione di contratto d'appalto.

Art. 3 Responsabile del Progetto

1. Per l'affidamento di Contratti sotto soglia, il Consiglio di Amministrazione nomina con proprio atto, il Responsabile Unico di Progetto (RUP), in base alle esigenze della Società e in relazione alle specifiche competenze del personale individuato, nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato I.1 D.Lgs. 36/2023). La nomina del RUP può essere disposta in via permanente oppure per singolo progetto.
2. Per gli interventi oggetto del presente Regolamento la Società opera attraverso un RUP che segue direttamente l'intera procedura anche tramite il supporto di referenti tecnici appositamente nominati. . Ferma restando l'unicità del RUP, la Società può prevedere la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (RPPE) e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento (RA). Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
3. Al RUP sono, in particolare, demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali degli interventi da eseguire, la gestione della procedura di affidamento, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, la dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; il RUP può delegare le attività relative alla procedura di affidamento al RA.
4. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del direttore dei lavori, secondo quanto previsto nel Codice e dagli allegati.

Art. 4 Approvazioni

1. Il ricorso alla procedura di affidamento di Contratti è definito con atto del RUP, previa deliberazione dell'organo della società al quale compete il conferimento dell'incarico di RUP e l'approvazione della decisione di contrarre (Consiglio di Amministrazione o Direttore Generale).
2. Qualora, in relazione ad un intervento affidato con contratto sotto soglia, durante l'esecuzione del contratto, si accerti la necessità di lavori, servizi o forniture non previamente previsti, ovvero qualora risulti che la somma per essi prevista è insufficiente, il RUP deve sottoporre al predetto Direttore Generale i nuovi interventi e/o i maggiori importi necessari, nel rispetto della normativa vigente.
3. Nei casi sopra indicati gli eventuali nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti per interventi simili, oppure ricavandoli da nuove analisi.

Art. 5 Principi generali per l'affidamento di Contratti di cui al presente Regolamento

1. Per i contratti disciplinati dal presente Regolamento, il RUP attiva l'affidamento degli interventi, entro i limiti indicati all'art. 50 del Codice e con le modalità previste dagli articoli seguenti, a seconda dell'importo della prestazione.
5. L'affidamento degli interventi deve avvenire nel rispetto, tra gli altri, del principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Art. 6 Contenuto del Contratto

1. Il Contratto deve indicare almeno quanto segue:
 - a) l'oggetto dell'intervento;
 - b) i prezzi unitari per gli interventi a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le modalità di pagamento;
 - d) il termine di ultimazione degli interventi e/o attività e/o forniture;
 - e) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Società di risolvere in danno il contratto, per inadempimento del contraente;
 - f) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
 - g) il codice identificativo gara (CIG) rilasciato dall'ANAC.
2. Il Contratto può contenere:
 - a) le condizioni di esecuzione;
 - b) la clausola di recesso e/o di subentro;
 - c) le garanzie a carico dell'esecutore;
 - d) la quantificazione dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.;
 - e) il documento unico di valutazione dei rischi.
3. Il Contratto può altresì prevedere la facoltà, da parte della Società, di effettuare ordini frazionati nel tempo.

Art. 7 Avviso sui risultati della procedura di affidamento

1. Degli affidamenti deve essere dato avviso di post-informazione nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in materia.
2. In ottemperanza alle norme in materia di trasparenza amministrativa l'esito degli affidamenti è soggetto a pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito internet della Società.

Art. 8 Regolare esecuzione del Contratto

1. Entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento, ove non diversamente previsto dalle norme vigenti, deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.
2. Il certificato di regolare esecuzione riporta:
 - a) gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore lavori;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. Per importi inferiori a Euro 40.000 non è necessario il certificato di regolare esecuzione e l'autorizzazione al pagamento da parte del RUP e/o del RA comprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.

Art. 9 Oneri accessori e adeguamento importi

1. Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e si intendono automaticamente adeguati in caso di nuove disposizioni legislative.

TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 10 Affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 140.000 e di lavori di importo inferiore a Euro 150.000

In considerazione del valore dei Contratti di cui al presente articolo, relativi ad interventi per i quali il D.Lgs. 36/2023 consente di procedere ad affidamento diretto, la procedura di affidamento di seguito prevista garantisce maggiormente, rispetto ad una procedura ad evidenza pubblica, l'affermazione del principio del risultato dell'affidamento del contratto.

La procedura di affidamento prende avvio con un atto del RUP che dà conto della necessità dell'approvvigionamento, pervenuto su richiesta degli uffici, e individua la procedura applicabile:

- affidamento diretto senza previa consultazione di altri operatori economici per importi inferiori a Euro 40.000;
- affidamento diretto previa consultazione di altri operatori economici per importi da Euro 40.000 a Euro 140.000 (o, per i lavori, a Euro 150.000,00).

La scelta degli operatori economici da consultare deve avvenire tra quelli iscritti nell'Elenco degli operatori economici di cui al successivo Titolo III e viene effettuata dal RUP secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Di tali criteri il RUP deve dare sintetica motivazione nell'atto di avvio della procedura.

Nelle more dell'istituzione dell'Elenco degli operatori economici, gli operatori economici nei cui confronti disporre l'affidamento diretto per importi fino a Euro 140.000 possono essere individuati direttamente dal RUP dando atto che la scelta è ricaduta su soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora, anche successivamente all'istituzione dell'Elenco, non siano disponibili nell'Elenco degli operatori economici operatori in numero adeguato si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale.

La Società può eventualmente utilizzare le piattaforme istituzionali di mercato elettronico nazionale (MEPA) o regionale (SINTEL) per l'individuazione dei partecipanti alle singole procedure.

Per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000 il RUP può sempre procedere con affidamento diretto ad uno specifico operatore economico iscritto all'Elenco, senza previa consultazione di altri operatori economici.

Qualora il RUP lo ritenesse, l'affidamento potrà essere preceduto da un confronto tra due o più iscritti all'Elenco, inteso a verificare le migliori condizioni economiche e prestazionali.

Per l'affidamento di forniture e servizi di importo da Euro 40.000 a Euro 140.000 e di lavori da Euro 40.000 a Euro 150.000 l'affidamento diretto deve essere preceduto, di regola, dalla previa acquisizione di almeno tre preventivi richiesti ad un numero di operatori iscritti all'Elenco (se sussistono in tale numero operatori idonei iscritti nell'Elenco).

Dopo aver individuato gli operatori economici da consultare, il RUP invita gli stessi a presentare un preventivo, entro un dato termine ordinatorio, via PEC o tramite una piattaforma appositamente istituita.

Scaduto il termine per la ricezione dei preventivi, il RUP redige un verbale di analisi delle offerte, che deve contenere l'oggetto, l'importo e il contraente selezionato e le ragioni della sua scelta, avuto riguardo alle migliori condizioni economiche e prestazionali.

Il RUP, nei casi in cui sia stato presentato un solo preventivo, può dar corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo sia comunque vantaggioso per la Società.

Il RUP potrà procedere con affidamenti parziali, anche a più operatori economici, se ciò risulta conveniente per la Società.

Per tutti gli affidamenti diretti di importo superiore a Euro 5.000 la scelta degli operatori economici ai quali richiedere l'offerta avverrà da parte del RUP rispettando il principio di rotazione, che prevede il divieto di affidamento o di aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi

affidamenti abbiano avuto ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Al fine di dare effettività al principio di rotazione, conclusa l'esecuzione di un contratto, all'atto dell'affidamento diretto, il RUP dovrà individuare soggetti diversi da quelli scelti per i due precedenti affidamenti analoghi.

L'invito all'operatore economico "uscente", titolare dell'ultimo Contratto relativo alla medesima prestazione oggetto dell'affidamento, potrà avere luogo in casi motivati con riferimento alla particolare struttura del mercato e dell'effettiva assenza di alternative, dandone motivazione in ordine alla soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).

La Società ha facoltà di ricorrere alle convenzioni o accordi quadro stipulate da CONSIP, salvo la verifica dei parametri prezzo-qualità come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili; nonché effettuare acquisti sul MEPA:

Art. 11 Affidamenti di lavori di importo superiore a Euro 150.000 ma inferiore a Euro 500.000

1. Il ricorso all'esecuzione di Contratti di lavoro di importo superiore ad Euro 150.000 ma inferiore a Euro 500.000 è di regola stabilito con delibera assunta dall'organo competente. Si prescinde dalla preliminare delibera di approvazione nei soli casi di somma urgenza.
2. Prima dell'avvio della procedura di affidamento il competente C.d.A. assume una delibera contenente gli elementi essenziali del Contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Quindi il RUP avvia - con procedura negoziata - l'affidamento degli interventi.
3. L'affidamento di tali interventi deve avvenire mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati nell'Elenco, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che non si applica solo quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Nelle more dell'istituzione dell'Elenco degli operatori economici gli operatori economici nei cui confronti disporre l'affidamento diretto devono essere individuati direttamente dal RUP previa indagine di mercato da condursi ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice.
4. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023.
5. La procedura è attivata con lettera-invito e viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo agli operatori economici interessati di presentare apposite offerte.
6. L'invito deve essere inoltrato nella medesima giornata a tutti gli interpellati, preferibilmente, a mezzo posta elettronica certificata, con indicato un termine entro il quale presentare offerta.
7. Il RUP individuato per la specifica procedura può svolgere anche tutte le operazioni di gara per le gare da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; nell'esercizio di tale funzione il RUP può essere coadiuvato da collaboratori di sua scelta, in qualità di testimoni delle operazioni. In caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà invece essere nominata una commissione giudicatrice ai sensi e con le modalità previste dall'art. 93 del Codice.

TITOLO III – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Capo I – Disposizioni comuni

Art. 12 Istituzione dell'Elenco degli operatori per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, la Società ha istituito un proprio Elenco degli Operatori Economici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, disciplinato nel presente Regolamento che include l'elenco degli operatori economici/fornitori di beni e servizi, divisi per categorie merceologiche, così articolato:
 - (i) Elenco delle aziende esecutrici di lavori pubblici e fornitrici di beni e servizi;
 - (ii) Elenco dei professionisti tecnici per gli affidamenti dei servizi relativi all'ingegneria, alla progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo.
2. I predetti Elenchi hanno lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano comprovati i requisiti di ordine speciale richiesti e per i quali risultino dichiarati l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023 e dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 101 d.lgs. 36/2023 rubricato "soccorso istruttorio".
3. L'avviso dell'istituzione dell'Elenco è pubblicato in via permanente sul sito web della Società e nell'apposita sezione "Società Trasparente"; di esso è data notizia ai soci pubblici di Centro Padane e comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

Art. 13 Domanda di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco di interesse, gli operatori economici sono invitati ad inviare una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) (unico mezzo di comunicazione consentito ai fini dell'iscrizione) recante nell'oggetto la dicitura Iscrizione elenco operatori economici Centro Padane SRL – con indicata la sezione prescelta, all'indirizzo PEC centropadanesrl@legalmail.it dalla casella PEC del soggetto interessato. Alla PEC di cui sopra dovrà essere allegata la seguente documentazione (documenti con firma digitale o in file pdf scansionati con firma tradizionale):
 - domanda di iscrizione nell'elenco; sottoscritta dall'interessato/dagli interessati, cui deve essere obbligatoriamente acclusa fotocopia di documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità – oppure, in alternativa sottoscritta con firma digitale;
 - documento di gara unico europeo (DGUE);
 - la seguente ulteriore documentazione (**solo per l'iscrizione all'elenco per i servizi tecnici**):
 - dichiarazione riportante i settori in cui ciascun professionista/Studio Associato/Società intende qualificarsi e il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista responsabile delle prestazioni multidisciplinari;
 - curriculum vitae di ciascun professionista indicato, dal quale dovranno risultare i titoli di studio ed altre esperienze e conoscenze specifiche maturate nel corso della vita professionale;
 - incarichi svolti negli ultimi 10 anni (per i professionisti singoli, associati e per le Società), con dettagliata indicazione di quanto segue per ciascuno degli incarichi:
 - l'oggetto ed il corrispettivo percepito per l'esecuzione;
 - una descrizione esaustiva delle attività svolte con particolare riferimento al settore per cui si chiede l'iscrizione;
 - il Committente;
 - la data di avvio e conclusione della prestazione;

- la tipologia del progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico), il livello di progettazione eseguita, il ruolo svolto nella progettazione (titolare dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore ecc.).
- la descrizione della struttura organizzativa e dell'organico di tecnici in dotazione, dotazioni hardware e software utilizzate per lo svolgimento degli incarichi.
2. La Società verificherà la documentazione trasmessa dal richiedente, cui comunicherà l'esito entro il mese successivo a quello di ricezione, riservandosi la facoltà di verificarne la veridicità e di richiedere ulteriore documentazione a dimostrazione / precisazione di quanto dichiarato.
 3. L'iscrizione al relativo Elenco sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Elenco dell'Ente.
 4. L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.
 5. La Società valuterà gli affidamenti e/o l'individuazione dei partecipanti a gare, secondo le proprie necessità, nel rispetto del principio di rotazione e degli ulteriori principi di cui al d. lgs 36/2023 ed alle vigenti Linee Guida ANAC, traendo gli iscritti dall'Elenco/Sezione di interesse.
 6. L'elenco operatori economici formato dalla Società si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento. In ogni caso l'iscrizione nell' Elenco/Sezione non genera, né può generare, aspettative di affidamento di servizi, forniture, lavori.
 7. Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Elenco dovranno rispettare le seguenti limitazioni:
 - a) è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 - b) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 - c) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
 - d) è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Elenco;
 - e) è vietata la presentazione di domanda di iscrizione per società nelle quali uno o più soci siano dipendenti dei Soci enti pubblici o loro parenti/ affini di primo grado.
 8. Qualora un operatore economico dovesse violare le limitazioni di cui all'art. 13, co. 7, lett. a), b), c), d) del presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Elenco, la Società esaminerà unicamente la prima istanza pervenuta.

Art. 14 Verifiche

1. La Società effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Elenco e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.
2. In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della

verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 15 Informazioni generali

1. Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Elenco. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale Archivio Gare.
2. Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.
3. Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Elenco, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.
4. L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni.

Art. 16 Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'Elenco

1. Gli operatori economici rimangono iscritti all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.
2. La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:
 - sopravvenuta o accertata carenza di uno o più requisiti dichiarati e necessari all'iscrizione o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 14;
 - grave negligenza o malafede nei confronti della stazione appaltante, nell'esecuzione del contratto;
 - mancata presentazione di offerta a seguito di n. 3 inviti consecutivi senza fornire adeguata motivazione scritta;
 - cessazione dell'attività;
 - richiesta dell'interessato;
 - commissione di un reato previsto dal d.lgs. 231/01 anche non in relazione a rapporti con CP, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico od a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata alla Società.
3. Ogni operatore eliminato dall'Elenco avrà, in ogni modo, la possibilità di rinnovare la propria richiesta di iscrizione, previa decorrenza di 90 (novanta) giorni dall'avvenuta cancellazione.
4. Nei casi previsti nel comma precedente, la Società comunicherà l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni e, nei 15 giorni dal ricevimento delle stesse, la Società si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
5. L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore

economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la stazione appaltante, fino al termine del procedimento stesso.

6. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.
7. La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Art. 17 Criteri di gestione e movimentazione dell'Elenco

1. Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza di iscrizione all'Elenco.
2. La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di rotazione con scelta dell'operatore economico da parte del RUP nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
3. Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo operatore economico ed il numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.
4. Resta altresì ferma la facoltà della Società di non ricorrere agli operatori iscritti all'Elenco, ovvero di ricorrervi parzialmente, oltre che nel caso di assenza di operatori iscritti per la categoria/ sottocategoria d'interesse e di mancanza di categorie/ sottocategorie appropriate, anche nei sotto indicati casi:
 - quando si tratti di servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzo dell'Elenco;
 - qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai professionisti iscritti, interpellando per la richiesta di preventivi da comparare anche altri professionisti ritenuti in possesso di idonei requisiti.

Capo II – Elenco delle aziende esecutrici di lavori pubblici e fornitrici di beni e servizi

Art. 18 Soggetti ammessi

1. Al fine dell'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia di cui al Titolo III del presente Regolamento è istituito un Elenco delle aziende esecutrici di lavori pubblici e fornitrici di beni e servizi.
2. Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione nel presente Elenco i soggetti di cui all'art. 65 d.lgs 36/2023, ad esclusione della lett. e).

Art. 19 Composizione dell'Elenco

1. L'Elenco è suddiviso in due sezioni:

Sezione aziende esecutrici di lavori pubblici

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco delle aziende esecutrici di lavori pubblici ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati.

L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Sezione fornitori beni e servizi

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

La Società si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Art. 20 Requisiti per l'iscrizione

1. I requisiti per l'iscrizione degli operatori economici nel presente Elenco sono i seguenti:
 - a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n.50/b) capacità tecnico-professionale, in particolare:
 - certificato di iscrizione dell'impresa presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza.

Per l'iscrizione all'Elenco delle aziende esecutrici di lavori pubblici inoltre sono necessari:

- a) il possesso dei requisiti previsti per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 o, qualora rilevante, a Euro 500.00,00;
- b) l'attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata all'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad a Euro 500.00,00;
- c) le certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per l'iscrizione all'Elenco delle aziende di fornitori di beni e servizi sono altresì necessari:

- a) la capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- b) la capacità tecnica, documentata mediante:
 - descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione «sistema qualità». Il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

Capo III – Elenco dei professionisti tecnici

Art. 21 Soggetti ammessi

1. Al fine dell'affidamento dei servizi tecnici, è istituito un Elenco dei professionisti tecnici della Società.
2. L'affidamento dei servizi di ingegneria potrà essere effettuato a favore dei soggetti di cui all'art.66 (*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*) del D.Lgs. 36/2023, e precisamente:
 - a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura, come definite all'art. 66, lettera a) del d.lgs. 36/2023;
 - b) le società di professionisti, come definite all'art. 66, lettera) del d.lgs. 36/2023;
 - c) società di ingegneria, come definite all'art. 66, lettera c) del d.lgs. 36/2023;
 - d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura; con esclusione dunque dell'applicazione dell'art. 66, lettera f).

3. E' vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un consorzio stabile.

Art. 22 Composizione dell'Elenco

1. L'Elenco dei tecnici risulta articolato in sezioni così suddivise:

SEZIONE I - Attività di progettazione

SEZIONE II - Direzione lavori e dell'esecuzione

SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza

SEZIONE IV – Collaudo

SEZIONE V - Attività tecniche connesse

1. Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie di servizi tecnici, come elencate nell'Allegato 1 al presente Regolamento La Società si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente regolamento.
2. I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti nelle categorie di servizi di riferimento, con l'indicazione della relativa capacità contrattuale così come dichiarata nella Domanda di iscrizione.

Art. 23 Requisiti per l'iscrizione

2. I requisiti per l'iscrizione dei Professionisti sono i seguenti:

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n.36/2023;

b) capacità tecnico-professionale, in particolare:

1) per i professionisti:

- iscrizione al relativo albo professionale;

2) per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione:

- certificato di iscrizione dell'impresa presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza, oltre ai requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016 n.263;

3) per gli incarichi di Coordinamento sicurezza, oltre all'iscrizione al relativo Albo, è richiesto il possesso della attestazione e/o certificazioni e dei requisiti per l'assunzione del ruolo di Coordinatore della sicurezza previsti dal d.lgs. n.81/2008;

4) per gli incarichi di Collaudatore Tecnico Amministrativo, oltre all'iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 14 dell'Allegato II.14 del Codice, è richiesto il possesso dei requisiti di cui al medesimo art. 14.

c) requisiti speciali di capacità tecnica.

La capacità contrattuale sarà pari all'importo relativo ai servizi corrispondenti alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione, realizzato negli ultimi dieci anni e documentato all'atto dell'iscrizione all'Elenco.

Allegato 1

ELENCO CATEGORIE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

SEZIONE I - Attività di progettazione

I / A Attività di progettazione opere edili, affini e finiture

I / B Attività di progettazione strutturale in c.a. e metallo

I / C Attività di progettazione impianti idrotermosanitari

I / D Attività di progettazione impianti termici

I / E Attività di progettazione impianti elettrici speciali

SEZIONE II - Direzione lavori e dell'esecuzione

II / A Direzione lavori – opere edili, affini e finiture

II / B Direzione lavori – opere strutturale in c.a. e metallo

II / C Direzione lavori – impianti idrotermosanitari

II / D Direzione lavori – impianti termici

II / E Direzione lavori – impianti elettrici speciali

II/F Direzione dell'esecuzione di appalti di servizi

SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza

III / A Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Progettazione

III / B Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Esecuzione

SEZIONE IV - Collaudo

IV / A Collaudi e verifiche – Collaudo statico

IV / B Collaudo tecnico-amministrativo – contabile

IV / C Collaudo impiantistico

SEZIONE V – Attività tecniche connesse

V / A Attività di supporto al responsabile del procedimento

V / B Verifica dei progetti

V / C Studi geologici e geotecnici

V / D Prestazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008

V / E Attività di certificazione energetica

V / F Prestazioni e verifiche tecniche in campo di acustica, illuminotecnica e antincendio